

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall'[articolo 979](#), l'usufrutto si estingue:

- 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
- 2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
- 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.